

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La XI Commissione,
premessò che:

con l'entrata in vigore dei trattati bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, presumibilmente prevista entro il 1° giugno 2001, decadrà la convenzione bilaterale tra l'Italia e la Confederazione elvetica ora in vigore in materia di assicurazioni sociali, per essere sostituita dalla regolamentazione comunitaria;

a seguito di tale modifica, i lavoratori italiani in Svizzera, nonché gli ex immigrati e i lavoratori frontalieri non potranno più trasferire i contributi pensionistici dall'ente previdenziale svizzero a quello italiano, perdendo in tal modo la possibilità al diritto e alla misura della pensione di anzianità italiana mediante il ricongiungimento con i contributi versati in Italia;

il summenzionato cambiamento colpisce le aspettative dei lavoratori italiani in Svizzera e in modo ancor più grave quelli tra di loro che risultassero espulsi dal mercato del lavoro, in una situazione che per la particolare fascia di età ne rende difficile il ricollocamento;

il problema potrebbe trovare soluzione attraverso l'adozione di una normativa che renda possibile nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia, che maturino il diritto a pensione con il computo di periodi svolti in Svizzera, il calcolo della pensione, tenuto conto dell'anzianità contributiva comprensiva della contribuzione svizzera e dal mese successivo al compimento da parte dell'interessato dell'età stabilita in Svizzera per il pensionamento di vecchiaia, il ricalcolo della pensione in pro-rata e la messa in pagamento dell'importo così determinato;

impegna il Governo

a garantire ai lavoratori italiani in Svizzera, per un periodo transitorio, l'accesso

alla pensione di anzianità nel diritto e nella misura stabiliti con gli stessi requisiti in vigore per i lavoratori italiani nel sistema previdenziale nazionale.

(7-00002) « Taborelli, Gazzara, Zanetta ».

La VIII Commissione,

considerato che:

la legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico) approvata il 22 febbraio 2001 prevede l'emanazione da parte del Governo di provvedimenti attuativi;

tra questi, i più urgenti sono i decreti previsti dall'articolo 4, relativi alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la tutela della popolazione e dei lavoratori professionalmente esposti;

la Commissione VIII, con l'approvazione, nel corso della precedente legislatura, della risoluzione n. 8-00066 (seconda versione), si era espressa su schemi di decreti già predisposti dal Ministero dell'ambiente, sulla base della mozione approvata all'unanimità dalla Camera il 13 luglio 1999;

è opportuno che siano emanati in tempi brevi i decreti relativi alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, sulla base degli schemi di decreto già predisposti dal Ministero dell'ambiente e tenendo conto della risoluzione approvata dalla Commissione VIII della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura,

impegna il Governo

a dare completa attuazione alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico.

(7-00003) « Vigni, Realacci ».